

*Regione Siciliana*

## Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

## L'Assessore

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, con la quale sono state dettate le linee guida per l'attuazione della legge regionale n.10/2000 ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTO il D.P.Reg. 10 maggio 2001, n. 8, con cui è stato emanato il Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 maggio 2001, esternata con Decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2001 n. 3480, concernente "Linee guida per la definizione dei contratti individuali della dirigenza e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità ai fini del trattamento accessorio";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 323 del 2 agosto 2001, esternata con Decreto del Presidente della Regione 18 settembre 2001, n. 3739, che approva gli schemi dei "Contratti individuali di lavoro per addetti agli uffici di diretta collaborazione";
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 369 del 16 ottobre 2001, esternata con Decreto del Presidente della Regione 06 novembre 2001, n. 4484, concernente "Trattamento economico accessorio della dirigenza - Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 249 del 28 maggio 2001";
- VISTA la legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO l'art. 11 della legge regionale del 30 agosto 2006 n.1 che ha previsto la riduzione dei componenti degli Uffici di gabinetto;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 11 comma 18 della legge regionale 09 maggio 2012 n. 26 che ha ulteriormente ridotto la dotazione organica degli Uffici di gabinetto;
- VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n.10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
- VISTA la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 della Giunta regionale concernente "Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli assessori regionali - Disposizioni";
- VISTO il Decreto Legislativo 08 aprile 2013 n.39 recante disposizioni anche sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- VISTO il Decreto Presidenziale 14 giugno 2016, n.12 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi regionali di cui all'art. 49, comma 1, della l.r. 07 maggio 2015 n.9. Modifica del decreto del Presidente della regione 18 gennaio 2013 n. 6 e s.m.i.;
- VISTA la nota prot. PG/2018/16172 del 07/02/2018 con la quale il Dipartimento Funzione Pubblica fornisce indicazioni operative per agevolare ed uniformare le attività amministrative riguardanti l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente e degli Assessori;
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n.8, concernente "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. "Legge di stabilità regionale";
- VISTA la legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, concernente "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2018-2020";
- VISTO il decreto del Presidente della Regione D.P. Reg. n. 59/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018, con il quale il dott. Alberto Pierobon è stato nominato Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la nota prot. n. 291/Gab del 22 marzo 2018 con la quale l'Assessore regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità, conferisce al Dott. Daniele Biscontini, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, la qualifica di dirigente dell'Ufficio di diretta collaborazione e le funzioni di Coordinatore della Segreteria Tecnica;
- VISTA la nota prot. n. 700/Gab. del 16 aprile 2018, con la quale è stata comunicata la presa di servizio, in pari data, del Dott. Daniele Biscontini che ha prodotto la documentazione di cui alla circolare del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica n. 4/2010;

VISTO il contratto individuale di lavoro con funzioni dirigenziali e contestuale conferimento dell'incarico di Coordinatore della Segreteria Tecnica, stipulato il giorno 23 maggio 2018, tra l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità dott. Alberto Pierobon ed il Dott. Daniele Biscontini, soggetto esterno all'Amministrazione regionale;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del predetto contratto individuale di lavoro;

#### DECRETA

##### Art. 1

Per quanto in premessa riportato, è approvato l'allegato contratto individuale di lavoro con conferimento dell'incarico di dirigente esterno con funzioni di Coordinatore della Segreteria Tecnica, stipulato in data 23 maggio 2018 tra l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, dott. Alberto Pierobon ed il Dott. Daniele Biscontini, con efficacia decorrente dal giorno 16 aprile 2018 e fino al mantenimento delle funzioni di Assessore regionale dell'Energia e Servizi di pubblica utilità.

##### Art. 2

La relativa spesa graverà sui pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale afferenti la Rubrica "Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale" dell'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, con le decorrenze indicate nel contratto in parola.

##### Art. 3

Il presente decreto verrà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per il visto di competenza ed al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, per i consequenziali adempimenti.

Palermo,

9 GIU. 2018

L'Assessore  
dott. Alberto Pierobon





REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA

E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'ASSESSORE

**CONTRATTO PER PERSONALE ESTERNO CON QUALIFICA DIRIGENZIALE  
ATTRIBUZIONE DI INCARICO DI COORDINATORE DELLA SEGRETERIA TECNICA  
DELL'ASSESSORE REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ**

L'anno 2018 il giorno 23 del mese di maggio, presso i locali dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, siti in Palermo, viale Campania n. 36/c

**SONO PRESENTI**

Il **Dott. Alberto Pierobon**, nato a Cittadella (PD) il 07 giugno 1961 domiciliata per la carica in Palermo viale Campania n. 36/c, il quale interviene nel presente atto in qualità di Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - C.F. 80012000826;

e

Il **Dott. Daniele Biscontini**, nato a Roma (RM) il 19 giugno 1977, residente a Ladispoli (RM) via Napoli n. 27/B - C.F. BSCDNL77H19H501K;

**PREMESSO CHE:**

- con deliberazione n. 326 del 18 dicembre 2000 della Giunta regionale esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, sono state dettate le linee guida transitorie per l'attuazione della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- con Decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8 è stato emanato il "Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2001, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
- con deliberazione n. 369 del 16 ottobre 2001 della Giunta regionale esternata con Decreto

*Alberto Pierobon* *Daniele Biscontini*

del Presidente della Regione 06 Novembre 2001, n.4484, sono state apportate modifiche alla deliberazione n. 249 del 28 maggio 2001, con particolare riferimento al trattamento economico accessorio del personale dirigenziale degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori;

- con deliberazione n. 296 del 10 agosto 2004 della Giunta regionale, concernente "Decreto legislativo 06 settembre 2001, n. 368 – Uffici di diretta collaborazione – Applicabilità" la stessa ha preso atto in ordine alla durata dei rapporti di lavoro degli addetti agli Uffici di diretta collaborazione posti in essere dall'Organo politico che può essere rapportata alla durata del mandato, in ragione dell'assoluta specialità connessa alla natura degli stessi Uffici e del datore di lavoro;
- con Decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2001, n. 10, è stato recepito "l'accordo per il rinnovo contrattuale del personale regionale e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, con qualifica non dirigenziale per il biennio economico 2000/2001 – Accordo economico per la dirigenza e trattamento accessorio per i componenti degli Uffici di Gabinetto-Nuovo ordinamento professionale del personale – Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'area della dirigenza";
- è stato adottato il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 10/2000 per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 13 luglio 2007;
- in particolare, l'articolo 64 del predetto Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, disciplina la graduazione delle posizioni ed il relativo trattamento accessorio in ordine ai dirigenti inquadrati presso gli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- con legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e s.m.i. è stata approvata la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali;
- con l'articolo 11, comma 18, della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, è stato ulteriormente ridotto del 30% il numero dei componenti degli uffici di gabinetto;
- con deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012 la Giunta regionale ha disposto in materia di "Trattamento economico accessorio dei componenti degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali";
- la legge regionale 16 gennaio 2012, n. 9 ha disposto misure in materia di personale della Regione Siciliana e di contenimento della spesa;
- la legge regionale 15 maggio 2013, n.9 ed in particolare l'articolo 20 ha disposto una riduzione del 20% a decorrere dall'anno 2013 dell'ammontare complessivo delle risorse del fondo di cui all'art. 66 del C.C.R.L. area dirigenza, destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale;
- con decreto del Ragioniere Generale n. 1074 del 2 aprile 2014 sono state disposte, in attuazione della suddetta norma, le variazioni di bilancio sui capitoli relativi al trattamento economico accessorio dei dirigenti nell'ambito della ripartizione del fondo di cui all'art. 66 del vigente C.C.R.L. area dirigenziale;
- con decreto del Presidente della Regione n. 59/Area1\*/S.G del 28/02/2014 il Dott. Alberto Pierobon è stato nominato Assessore regionale e preposto all'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- la nota di incarico prot. n. 291/GAB del 22 marzo 2018 con la quale l'Assessore regionale

dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità conferisce, al Dott. Daniele Biscontini, che a far data dal 16 aprile 2018 accetta, l'incarico di componente dell'Ufficio di diretta collaborazione con la qualifica di Dirigente esterno con funzioni di Coordinatore della Segreteria Tecnica;

- la nota prot. n. 700/GAB del 16/04/2018 con la quale viene comunicata la presa di servizio del Dott. Daniele Biscontini a far data dal 16 aprile 2018;
- visto il curriculum del Dott. Daniele Biscontini, da cui è dato desumere il livello di competenza ed esperienza maturata nel percorso di formazione universitaria e postuniversitaria, nonché nella concreta e particolare specializzazione tecnico-scientifica desumibile dall'esperienza professionale maturata ed attestata;
- visto il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 14493 del 7 agosto 2008;
- considerato che l'incarico di cui al presente contratto attiene al conferimento di funzioni di Coordinatore della Segreteria Tecnica dell'Assessore dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, giusto D.P. Reg. 10 maggio 2001, n. 8;
- preso atto della dichiarazione prodotta dal Dott. Daniele Biscontini sulla inesistenza di situazioni di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Leg.vo 39/2013;
- verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi della L.190/2012, che ha apportato modifiche in materia di conferimento incarichi;
- il Dott. Daniele Biscontini, cui viene conferito l'incarico di dirigente esterno con funzione di Coordinatore della Segreteria Tecnica, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro non potrà svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonoma presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti, nell'esercizio dei poteri conferitegli con l'incarico;
- acquisita la documentazione di rito prodotta dal Dott. Daniele Biscontini ai fini dell'assunzione a tempo determinato presso l'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Tutto ciò premesso e ritenuto, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

#### Art. 1

Con il presente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dott. Alberto Pierobon assume il Dott. Daniele Biscontini, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, e gli conferisce le funzioni dirigenziali di Coordinatore della Segreteria Tecnica presso l'Ufficio di diretta collaborazione a supporto dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Il Dott. Daniele Biscontini, soggetto esterno all'Amministrazione regionale, accetta l'incarico di "Coordinatore della Segreteria Tecnica" e si obbliga ad esercitare le funzioni dirigenziali conferitegli nel pieno rispetto dei doveri e degli obblighi che pervengono agli impiegati regionali anche per ciò che concerne gli obblighi di cui all'articolo 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni nonché all'osservanza delle misure previste dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018/2020.

#### Art. 2

Alm B

Il presente contratto decorre dal giorno 16 aprile 2018, data di presa di servizio nelle funzioni di "Coordinatore della Segreteria Tecnica", è revocabile "ad nutum" e senza preavviso da parte dell'Assessore regionale e ha validità sino alla cessazione dell'incarico di Assessore Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Dott. Alberto Pierobon.

Fermi restando la risoluzione consensuale ed il recesso per giusta causa previsto dall'articolo 2119 del Codice Civile, nonché quanto in merito previsto dalle disposizioni del vigente art. 51 e seguenti del C.C.R.L. per l'area della Dirigenza, è facoltà del Dott. Daniele Biscontini recedere anticipatamente dal presente contratto dandone preavviso nel termine di mesi sei.

In caso di risoluzione unilaterale non sono dovute le indennità di risultato inerenti l'annualità non completata. Resta salva l'applicazione del disposto dell'articolo 2122 del Codice Civile.

### Art. 3

Il Dott. Daniele Biscontini, nella qualità di "Coordinatore della Segreteria Tecnica" dell'Ufficio di diretta collaborazione dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, eserciterà le funzioni di cui all'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni ed al relativo regolamento attuativo, emanato con D.P.Reg. n.8/2001, nonché ogni altra funzione afferente al proprio Ufficio, presso la sede istituzionale, sita in Palermo, viale Campania, 36/c e, ove necessario, all'esterno della stessa.

Il Dott. Daniele Biscontini è responsabile del raggiungimento degli obiettivi, connessi all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza, secondo le direttive all'uopo impartite.

Il Dott. Daniele Biscontini s' impegna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D. Lgs. n.39/2013, a produrre annualmente e per il periodo di vigenza contrattuale la dichiarazione di insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. n.39/2013.

### Art. 4

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Dott. Daniele Biscontini si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento di cui al vigente C.C.R.L. dell'Area della dirigenza, a prestare la propria attività con assiduità e continuità, con facoltà di organizzare la propria presenza in servizio ed il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze dell'Ufficio, assicurando nel contempo la reperibilità e la massima disponibilità, anche in orari disagiati, con particolare riferimento ai lavori della Giunta regionale e dell'Assemblea regionale siciliana.

### Art. 5

Per i profili di stato giuridico e trattamento economico non espressamente regolati dal presente contratto trovano applicazione le disposizioni degli accordi e dei contratti collettivi vigenti per il personale dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana.

Si applicano le coperture assicurative garantite ai dirigenti regionali conseguenti all'esercizio delle funzioni assegnate. Sarà aperta apposita posizione assicurativa presso l'INAIL e previdenziale.

Compete inoltre il trattamento di fine rapporto secondo le vigenti norme in materia.

### Art. 6

Per quanto concerne il trattamento economico fondamentale spetta al Dott. Daniele Biscontini quello iniziale relativo al Dirigente di terza fascia, secondo quanto previsto dai vigenti accordi e dai contratti collettivi.

Per quanto concerne il trattamento economico accessorio, competono al Dott. Daniele Biscontini le retribuzioni di posizione e di risultato ai sensi del comma 3 dell'articolo 64 e 65 del C.C.R.L. dell'Area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale n.10/2000, per il quadriennio giuridico 2002-2005 e per i bienni economici 2002-2003 e 2004-2005, pubblicato sulla GURS n.31 del 13/07/2007.

In particolare al Dott. Daniele Biscontini compete, ai sensi dell'articolo 64 comma 5 bis, lettera a) del vigente C.C.R.L. dell'area della dirigenza, una retribuzione di posizione parte variabile determinata in € 16.247,00, in ragione delle funzioni allo stesso attribuite, corrisposta per l'annualità 2018 con decorrenza dalla presa di servizio (16/04/2018) e sino alla data del 31/12/2018. Per l'annualità 2019 e successive, la retribuzione di posizione parte variabile viene determinata in € 16.732,00 che sarà corrisposta in tredicesimi. La retribuzione di posizione complessiva, inclusiva della parte fissa, è onnicomprensiva.

Compete inoltre al Dott. Daniele Biscontini una retribuzione di risultato, correlata all'effettivo grado di raggiungimento degli obiettivi annualmente fissati, anche sotto il profilo qualitativo, accertato con sistemi di valutazione compiuti ed oggettivi, secondo quanto previsto dall'art. 65 del vigente C.C.R.L. della dirigenza e dal paragrafo 3 dei criteri di valutazione della dirigenza regionale adottati in data 29/10/2007, per i dirigenti degli uffici di diretta collaborazione, fino alla misura massima del 30 per cento della retribuzione di posizione, su base annua, come sopra determinata.

All'erogazione dell'indennità di risultato si provvede in un'unica soluzione, a conclusione di ogni verifica annuale e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce. Le parti stabiliscono sin da ora e senza che per ciò sia necessaria la stipulazione di nessun ulteriore atto, che la misura della retribuzione di posizione variabile e della retribuzione di risultato, come sopra fissata, verrà automaticamente adeguata alla misura stabilita dalle contrattazioni che saranno siglate in attuazione agli indirizzi disposti dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 457 del 30 novembre 2012.

#### Art. 7

Le somme da corrispondere per la parte variabile della retribuzione di posizione e per la relativa retribuzione di risultato di cui all'art. 6 del presente contratto, potranno essere oggetto di rinegoziazione in relazione al variare delle fasi, favorevoli o sfavorevoli del ciclo economico che ricadono sul fondo per il trattamento di posizioni e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, e, quindi sull'articolo del pertinente capitolo di spesa.

Il trattamento economico fondamentale e la retribuzione di posizione (fissa e variabile) di cui al precedente articolo 6, con esclusione della retribuzione di risultato, costituiscono la base per la determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza spettante ai sensi della l.r. n. 2/1962 e successive modifiche ed integrazioni.

Al Dott. Daniele Biscontini, spetta altresì il trattamento economico ed il rimborso spese per le missioni connesse con lo svolgimento delle attività inerenti le funzioni affidategli, giusto quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

#### Art.8

In attuazione del vigente PTPCT, nei tre anni successivi alla cessazione del presente incarico è fatto

divieto al Dott. Daniele Biscontini di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo, presso soggetti privati che, con riferimento agli ultimi tre anni di attività svolta per conto dell'Amministrazione conferente, siano stati destinatari di provvedimenti adottati o di contratti o accordi sottoscritti nell'esercizio dei poteri conferitegli con l'incarico.

Inoltre, in attuazione delle misure previste dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il Dott. Daniele Biscontini si obbliga ad osservare:

- le misure concernenti gli obblighi di cui al § 4.1 "Trasparenza";
- le misure anticorruzione di cui al § 5.1 del PTPC 2018/2020 "Mappatura delle Aree a rischio - analisi valutazione e gestione del rischio - controllo e prevenzione";
- le misure previste al § 4.4 "Obbligo di astensione per conflitto di interessi".

#### Art. 9


Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alle disposizioni del Codice Civile, alla deliberazione della Giunta regionale n.326 del 18 dicembre 2000, al D.P. Reg 10 maggio 2001, n.8, al vigente C.C.R.L. dell'area della Dirigenza, alle deliberazioni della Giunta regionale n.249 e n.369, rispettivamente del 28 maggio 2001 e del 16 ottobre 2001.

La validità e l'efficacia del presente contratto resta subordinata alla copertura finanziaria, alla disponibilità dei pertinenti capitoli di bilancio ed alla registrazione del relativo decreto approvativo da parte della competente Ragioneria centrale.

#### Art.10

Il presente contratto è esente da bollo e sarà soggetto a registrazione in caso d'uso.

**L'Assessore Regionale  
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dott. Alberto Pierobon**




**Il Dirigente  
Dott. Daniele Biscontini**



#### Clausola di salvaguardia

Si approvano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del codice civile, specificatamente e autonomamente le clausole di salvaguardia contenute negli articoli: art.2 (risoluzione anticipata del contratto e risoluzione unilaterale anticipata), art.6 (modifica della misura del trattamento economico di posizione - parte variabile - e di risultato) art.7 (rinegoziazione della parte variabile della retribuzione di posizione e della relativa retribuzione di risultato in relazione al variare delle fasi favorevoli o sfavorevoli del ciclo economico).

**L'Assessore Regionale  
dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità  
Dott. Alberto Pierobon**



**Il Dirigente  
Dott. Daniele Biscontini**

